



**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA AZIENDALE
PER I DIPENDENTI DELL’ ACA SPA IN HOUSE PROVIDING MEDIANTE FORNITURA DI BUONI PASTO
(CARTACEO – ELETTRONICO)**

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente capitolato detta norme per porre in essere il servizio sostitutivo della mensa aziendale mediante l’erogazione di buoni pasto cartacei da utilizzarsi presso esercizi convenzionati, provvisti delle prescritte autorizzazioni amministrative oltre che nel rispetto di tutti i requisiti igienici prescritti dalla Legge.

L’affidamento del servizio prevede l’erogazione di buoni pasto ai dipendenti della Società ACA Spa in House Providing di Pescara, in base alla prassi aziendale previsto per tale istituto.

La spesa complessiva presunta è di € 730.000,00 = oltre IVA Split, per la durata contrattuale di anni 3.

ART. 2 – OFFERTA

Il servizio di cui al presente Capitolato viene appaltato con le modalità riportate nel bando di gara, nel disciplinare e in tutti gli altri documenti oggetto di gara.

Le modalità di presentazione dell’offerta sono descritte nel Disciplinare di gara.

Nessuna Ditta partecipante avrà diritto a compensi per la presentazione dell’offerta e per la partecipazione all’appalto.

ART. 3 – AGGIUDICAZIONE

L’appalto sarà aggiudicato col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

ART. 4 - DURATA DELL’APPALTO

L’appalto avrà la durata di anni 3 con decorrenza 1/05/2020 e sino al 30/04/2023 (date da ritenersi non perentorie in quanto dipendenti dai tempi di espletamento delle procedure di gara).

E’ altresì facoltà dell’amministrazione chiedere una proroga del rapporto contrattuale per un periodo massimo di giorni 180 oltre la naturale scadenza contrattuale alle condizioni di cui al presente Capitolato e al prezzo stabilito nei limiti dell’importo del ribasso d’asta. La ditta aggiudicataria è impegnata ad accettare tale eventuale proroga alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, nessuna esclusa, previste dal contratto.

ART. 5 - PERIODO DI PROVA

Per i primi tre mesi di vigenza il servizio si intende soggetto a periodo di prova al fine di consentire all’Ente una valutazione dell’appalto conferito. Durante tale periodo l’Ente potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dal contratto in qualsiasi momento mediante semplice preavviso di 10 giorni, da comunicare alla ditta appaltatrice con comunicazione via posta elettronica certificata (pec).

Nell’eventualità di recesso di cui al comma precedente, alla ditta appaltatrice spetterà il solo corrispettivo del servizio espletato, escluso ogni altro rimborso o indennizzo o pretesa a qualsiasi titolo o ragione.

ART. 6 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere fornito attraverso una rete di pubblici esercizi, dislocati sui territori delle Province di Pescara, Teramo e Chieti, nei quali i dipendenti dell’ACA Spa potranno utilizzare i buoni pasto.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire la presenza di almeno 10 esercizi convenzionati nel Comune capoluogo di Provincia e di questi, almeno due dovranno garantire la somministrazione di pasti per persone con intolleranze alimentari riconosciute (es. celiachia).

Tutti i locali pubblici dovranno essere provvisti dei requisiti previsti dalle vigenti norme in materia.

Il numero dei dipendenti interessati alla fruizione del servizio è stimato in 167 unità.

ART. 7 – VALORE UNITARIO DEL BUONO PASTO

In luogo del servizio di mensa aziendale l'Amministrazione eroga al proprio personale, avente diritto, un BUONO PASTO del valore facciale unitario di € 5,29 ed un valore nominale di € 5,09 (al netto dell'Iva 4%)

La cifra di € 5,09= sarà il riferimento per l'offerta economica ed a questa cifra dovrà essere rapportata la percentuale di ribasso in fase di offerta.

ART. 8 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Per la corretta esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, la ditta appaltatrice dovrà:

- a) consegnare, entro il termine fissato di 10 giorni lavorativi, all'ACA Spa la quantità di buoni pasto che mensilmente verranno ordinati, al valore facciale stabilito;
- b) ritirare i buoni pasto non utilizzati dai dipendenti entro l'anno di competenza e accreditare il relativo importo entro il 30 giugno dell'anno successivo;
- c) garantire che i buoni pasto diano luogo, presso gli esercizi convenzionati, a prestazioni di servizio alternativo di mensa, pari al valore del buono medesimo;
- d) fornire l'elenco dei locali presso cui i buoni pasto possono essere utilizzati, provvedendo ad aggiornare tale elenco ed avendo la facoltà di modificarlo per effetto della cessazione di convenzioni in essere o della stipula di nuove convenzioni, anche su proposta dei clienti stessi, (Il numero complessivo degli esercizi convenzionati non potrà, durante la durata contrattuale, essere ridotto oltre il 5%);
- e) fornire, a richiesta, un elenco periodico dei buoni utilizzati con indicazione dei locali e della data di utilizzo;
- f) garantire la possibilità all'Aca di gestire gli ordini on-line o fornire apposito software per la gestione degli ordini e la trasmissione dei dati;
- g) fornire all'Amministrazione copia della polizza assicurativa di cui al successivo art.
- h) esonerare l'ACA Spa da ogni responsabilità in merito ai rapporti intercorrenti tra la ditta appaltatrice ed i pubblici esercizi riguardo alla convenzione stipulata;

La ditta aggiudicataria sarà altresì tenuta a richiedere la convenzione con altri punti di ristoro, su richiesta dell'ACA, entro un mese dalla ricezione della richiesta e a comunicare alla stesa le eventuali risoluzioni contrattuali da parte degli esercizi convenzionati, provvedendo alla convenzione di nuovi esercizi ubicati nelle vicinanze di quelli oggetto di risoluzione contrattuale.

ART. 9 - MODALITA' DI REDAZIONE E DISTRIBUZIONE DEI BUONI PASTO

Il buono pasto dovrà riportare:

- a) il CIG di gara
- b) la ragione sociale e il codice fiscale della società che emette il buono pasto;
- c) il codice fiscale e la ragione sociale dell'Aca Spa In House Providing;
- d) il termine temporale di utilizzo;
- e) il valore facciale espresso in valuta corrente;
- f) essere numerato progressivamente;
- g) la dicitura "il buono pasto non è cumulabile, né cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro, può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore";
- h) prevedere uno spazio per l'apposizione della data di utilizzo, della firma dell'utilizzatore e del timbro presso il quale il buono pasto viene utilizzato.

I buoni pasto dovranno essere raccolti in blocchetti a numero variabile, numerati in ordine progressivo.

La ditta aggiudicataria curerà la consegna dei blocchetti mensa, secondo le esigenze dell'ente appaltante, su semplice richiesta dell'ACA Spa. Non saranno riconosciute alla ditta appaltatrice spese relative alla gestione del servizio, ed in particolare, spese di stampa e consegna dei buoni pasto medesimi.

ART. 10 - MODALITA' D'USO DEI BUONI PASTO

I dipendenti delle Società ACA potranno usufruire dei Buoni per ottenere l'erogazione del servizio sostitutivo della mensa, nei tempi e secondo le modalità legislative e/o contrattuali che regolano lo stesso.

In particolare il Buono Pasto, utilizzabile solo per fruire del servizio sostitutivo di mensa aziendale:

- non potrà, in nessun caso, essere convertito in denaro o dar diritto a ricevere somme in denaro;
- non potrà, in nessun caso, essere utilizzato da persone diverse dai dipendenti dell'ACA Spa;
- non potrà, in nessun caso, essere ceduto o commercializzato;
- non è cumulabile.

ART. 11 - OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEI CONTRAENTI

La ditta aggiudicataria esonera l'ACA Spa da ogni responsabilità in merito ai rapporti intercorrenti con gli esercizi convenzionati.

La ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto della ditta stessa quanto dall'Amministrazione appaltante e suoi dipendenti, in pendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Le parti convengono che ogni rapporto con i ristoratori sarà tenuto solo ed esclusivamente dalla ditta appaltatrice e che l'ACA Spa deve ritenersi esclusa da ogni responsabilità al riguardo.

La Società appaltatrice assume l'obbligo di indicare ai dipendenti, con ordini di servizio o con altri mezzi, le modalità d'uso dei Buoni pasto e di ricorrere, ove necessario, all'esercizio dei propri poteri disciplinari nei confronti dei dipendenti che non si attenessero alle disposizioni impartite.

Art. 12 - VARIAZIONI DELL'APPALTO

In seguito a modifiche normative, accordi contrattuali nazionali e/o aziendali, ovvero a sopravvenute ed inderogabili esigenze dell'Ente appaltante, lo stesso Ente si riserva la facoltà di chiedere alla ditta appaltatrice di aumentare o diminuire il valore del Buono pasto convenzionato fermo restando l'importo a base d'asta pari ad € 730.000,00.

La ditta appaltatrice, per il fatto di accettare incondizionatamente il presente Capitolato, si obbliga ad applicare sul nuovo valore del buono pasto lo stesso ribasso calcolato percentualmente sul prezzo originario di aggiudicazione.

L'Ente appaltante si riserva anche la facoltà, durante tutto il periodo di affidamento del presente appalto, di modificare l'USO DEL BUONO PASTO DA CARTACEO AD ELETTRONICO.

In tal caso la ditta appaltatrice dovrà garantire tutti i mezzi necessari software e gestionali, adatti a gestire il nuovo servizio compreso la fornitura gratuita delle tessere personali elettroniche per i lavoratori attualmente in servizio identificate attraverso il numero di matricola.

La ditta appaltatrice fornirà altresì numero 30 (trenta) schede non personalizzate, anch'esse gratuitamente, da assegnare ai nuovi assunti fino alla consegna delle tessere personali.

Nel caso si scegliesse il buono pasto elettronico, la tessera dovrà riportare:

sul fronte: il logo di ACA Spa, la denominazione ACA Spa in House Providing, il numero della tessera, nome, cognome e matricola del dipendente;

sul retro: la ragione sociale ed il codice fiscale della ditta appaltante, indicazioni obbligatorie per legge e altre eventuali informazioni concordate con l'ACA.

In caso di riduzione del personale, la ditta aggiudicataria non potrà pretendere alcunché oltre al corrispettivo corrispondente al numero di buoni pasto forniti.

ART. 13 – PROGETTO

Il presente capitolato costituisce il progetto base con il quale l'Amministrazione adempie all'obbligo di fornire ai propri dipendenti il servizio mensa. Tale servizio sarà reso attraverso la fornitura di buoni pasto.

ART. 14 - MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Ogni consegna dei buoni sarà accompagnata da fattura riepilogativa riportante il numero totale dei buoni, il totale della spesa; lo sconto applicato applicando l'IVA (SPLIT) e l'aliquota IVA nella misura di legge.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato a mezzo bonifico bancario diretto all'impresa, entro 60 giorni dalla verifica della regolarità delle fatture.

Il pagamento è subordinato all'ottenimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC – all'accertamento che il beneficiario non è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00= (Decreto 18/1/2008 n. 40).

L'impresa è tenuta a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento, in difetto di tale notificazione e anche se la variazione fosse pubblicata nei modi di legge, l'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

Eventuali penalità, di cui all'art. 18 del presente capitolato, verranno rimosse liquidando l'importo della fattura detratto degli importi delle penali.

ART. 15 - SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

L'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, il pagamento all'impresa cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione del servizio.

ART. 16 - GARANZIE ASSICURATIVE

L'impresa aggiudicataria è tenuta a stipulare a sue spese - per tutta la durata dell'appalto – polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazioni per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente appalto, ivi compresi danni, infortuni, rischi igienico-sanitari ed estesa anche al rischio "in itinere" ai casi di intossicazione da cibo e bevande, malori, furti, rapine, aggressioni ed ogni altra causa in cui dovessero incorrere gli utilizzatori del servizio.

I massimali di assicurazione non dovranno essere inferiori a:

- RCT: € 3.500.000,00= per evento dannoso/sinistro, con il limite di almeno € 500.000,00=per persona per sinistro;

- per rischio igienico sanitario: € 2.500.000,00= per sinistro, con il limite di € 500.000,00= per persona per sinistro.

Copia di tale polizza dovrà essere depositata presso l'ACA Spa entro 20 giorni dalla data di aggiudicazione del servizio e comunque prima dell'inizio del servizio.

ART. 17 - VIGILANZA E CONTROLLO

A decorrere dall'inizio dell'appalto, la ditta appaltatrice dovrà garantire il rispetto degli articoli del presente capitolato e la qualità dei pasti somministrati la ditta si impegna a rilasciare, a richiesta dell'Ente appaltante, ogni informazione attinente i Buoni utilizzati, senza che la ditta stessa possa pretendere per tali informazioni costi aggiuntivi, con l'obbligo di fornire a richiesta dell'Ente copia dei Buoni Pasto utilizzati.

ART. 18 - INADEMPIMENTO - PENALE - RISOLUZIONE

Eventuali inosservanze degli obblighi assunti verranno contestate direttamente alla ditta appaltatrice, la quale si impegna per il ripristino del rispetto delle clausole contrattuali. Per ognuna delle suddette inosservanze sarà applicata una penale di € 250,00=.

Nel caso di comprovate e gravi infrazioni contestate dall'Ente, senza che la ditta si adegui a quanto richiesto, ovvero al reiterato manifestarsi della fattispecie innanzi ipotizzata, dovendosi ritenere tale comportamento assolutamente lesivo e pregiudiziale al buon andamento del rapporto negoziale, l'Ente si riserva il diritto di dichiarare risoluto il contratto, con riserva al risarcimento dei danni mediante comunicazione con lettera raccomandata a/r.

Per ritardata consegna dei buoni pasto ordinati, anche se imputabile a terzi, la Ditta sarà passibile di una penale pari al 2% da applicarsi per ciascun giorno di ritardo e calcolata sull'importo dei buoni pasto non consegnati. Qualora il ritardo dovesse superare i 10 giorni l'ACA Spa potrà commissionare ad altra società la fornitura non eseguita e l'impresa aggiudicataria sarà tenuta, oltre al pagamento della penale, a rifondere l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto.

Nel caso di errori nella compilazione dei blocchetti dei buoni pasto o nella spedizione degli stessi, l'aggiudicatario si impegna ad effettuare una seconda consegna, entro 5 giorni lavorativi dalla rilevazione dell'errata consegna, senza addebitare costi aggiuntivi all'Amministrazione appaltante, con applicazione della penale del 2% per ogni giorno di ritardo oltre i 5 giorni di tolleranza.

L'applicazione delle penali sarà deducibile, senza formalità alcuna, dagli importi dovuti per la fornitura dei buoni pasto.

Art. 19 - DIVIETO CESSIONE E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

E' vietato alla ditta aggiudicataria cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio oggetto del presente capitolato, pena l'immediata risoluzione del contratto con perdita della cauzione e con diritto alla ripetizione dei danni arrecati, mediante blocco dell'eventuale credito corrispondente, fino a definizione della controversia.

Nel caso di contravvenzione al divieto, la cessione si intenderà nulla e priva di effetti nei rapporti con l'Ente, salva la facoltà dell'Ente stesso di ritenere risoluto il contratto medesimo oltre il risarcimento dei danni.

L'appaltatore non può sospendere il servizio con propria decisione in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Ente.

La sospensione del servizio unilaterale da parte dell'appaltatore costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto. Restano a carico dell'appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Art. 20 - RESPONSABILITA'/OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

L'aggiudicatario si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni.

L'aggiudicatario è responsabile in proprio, in caso di infortuni o di danni arrecati eventualmente alle persone o alle cose, tanto al committente che a terzi, in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto.

L'aggiudicatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli obblighi relativi.

L'aggiudicatario si impegna altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nel servizio del presente Capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro collettivi applicabili, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni.

Qualora l'Ente appaltante riscontrasse direttamente o per segnalazione dell'Ispettorato del Lavoro, violazione alle disposizioni in materia di obblighi contrattuali verso i propri dipendenti impiegati nel servizio, comunicherà all'impresa e se del caso anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione fino al 20% dell'importo contrattuale sui pagamenti ovvero alla sospensione dei pagamenti se la fornitura è stata ultimata, destinando le somme così accantonate a garanzia

dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti e l'impresa non può vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

ART. 21– OBBLIGHI, ONERI E RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO

L'Appaltatore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi o di regolamenti o di norme tecniche pertinenti alla materia, arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o di persone di cui esso si avvale a qualsiasi titolo, sia al personale proprio, di altre Ditte o a terzi, sia a cose a chiunque appartenenti. Tutte le opere ed i materiali che si rendessero comunque occorrenti per la riparazione dei danni in questione saranno a carico dell'Appaltatore, e così pure il risarcimento degli eventuali danni consequenziali alla loro esecuzione.

La Ditta aggiudicataria assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose, conseguenti all'espletamento del servizio per il fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori anche esterni, sollevando l'ente da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi.

ART. 22 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto è stipulato ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016.

La stipulazione del contratto è subordinata, altresì, all'accertamento della mancanza di cause ostative all'affidamento dell'appalto, come previsto dal D.Lgs 50/2016.

L'aggiudicatario dovrà procedere alla stipulazione del contratto nella forma pubblica amministrativa entro il termine che gli verrà fissato dall'Amministrazione appaltante, consegnando tutti i documenti richiesti. Resta inteso che, mentre l'aggiudicatario è vincolato sin dal momento dell'aggiudicazione agli obblighi assunti attraverso e per il fatto della presentazione dell'offerta, il contratto sarà invece impegnativo per l'Amministrazione appaltante solo quando il provvedimento di aggiudicazione sarà dichiarato esecutivo.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto, nessuna esclusa, sono a carico della Ditta appaltatrice.

Art. 23 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo e di ottemperare, in ogni caso agli obblighi di cui alla D.Lgs. 30 giugno 2006 n.196 "Codice in materia di protezione di dati personali".

ART. 24 - CAUZIONI

Per quanto riguarda la garanzia provvisoria e definitiva si rinvia al disciplinare di gara.

ART. 25 - I.V.A.

Si dà atto che le prestazioni del presente capitolato sono soggette ad I.V.A., in base alle disposizioni di legge.

ART. 26 - CONTROVERSIE

Il domicilio ad ogni effetto di legge viene eletto dai contraenti presso la sede dell'ACA Spa di Pescara. In caso di controversie di qualsiasi natura, la competenza, in via esclusiva, spetterà al foro di Pescara.

ART. 27 - DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non contemplato dal presente capitolato e a completamento delle disposizioni in esso contenute, si fa rinvio alle leggi e regolamenti vigenti.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Bartolomeo Di Giovanni

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.lgs n.39/1993